



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 187/2019

Oggetto: Aggiornamento degli elenchi degli Enti, delle Aziende e delle Società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica 2019 del Comune di Cagliari" e che devono essere compresi nel Bilancio Consolidato dell'esercizio 2019 del Comune di Cagliari - Linee guida per la redazione del Bilancio Consolidato 2019.

Addì **ventitre** del mese di **dicembre** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **17:30** in questo Comune, nella sala delle adunanze della Giunta, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

Nome	Carica	P	A	Nome	Carica	P	A
Truzzu Paolo	Sindaco	X		Lantini Viviana	Assessora	X	
Angius Giorgio	Assessore	X		Sorgia Alessandro	Assessore	X	
Mereu Alessio	Assessore		X	Deidda Gabriella	Assessora	X	
Piroddi Paola	Assessora		X	Spano Paolo	Assessore	X	
Guarracino Alessandro	Assessore	X		Dedola Rita	Assessora	X	

Assume la Presidenza Il Sindaco *Paolo Truzzu*

con l'assistenza del Segretario Generale *Giantonio Sau*

La Giunta comunale

premesse che

- il sistema contabile di cui al decreto legislativo n°118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n°42", ha reso obbligatoria per tutti gli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 11-bis, la redazione del Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, Società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del Bilancio Consolidato di cui all'allegato n°4/4;
- tutti gli altri Enti Locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti – art. 233 bis T.U.EE.LL. - sono tenuti a predisporre il Bilancio Consolidato secondo lo schema previsto dall'allegato n°11 del Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011, e successive modificazioni;

considerato che il Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica è:

- obbligatorio;
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011 e di quanto previsto dal Principio Contabile n° 4/4;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'Ente capogruppo;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

- lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del Gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole Società e/o Enti componenti il Gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna;
- costituito, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto legislativo n°118 del 23 giugno 2011, da:
 - Conto Economico;
 - Stato Patrimoniale;
 - relativi allegati (Relazione sulla gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa e delle Relazione dell'Organo di Revisione);

e deve consentire di

- sopperire alle carenze informative e valutative dei Bilanci degli Enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso Enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in Società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- fornire alla Amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio Gruppo comprensivo di Enti e Società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un Gruppo di Enti e Società che fa capo ad un'Amministrazione Pubblica, incluso il risultato economico;

evidenziato che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (B.D.A.P.) di cui all'articolo 13 della Legge n°196 del 31 dicembre 2009, non si può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto (articolo 9 del Decreto Legge n°113 del 24 giugno 2016);

rilevato che al fine di consentire la predisposizione del Bilancio Consolidato, l'Ente capogruppo, deve definire (punto 3.1 del Principio Contabile n°4/4) due distinti elenchi concernenti:

- il primo gli Enti, le Aziende e le Società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)" in applicazione dei criteri di individuazione contenuti negli articoli 11-ter e 11-quinquies del Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011 e degli articoli da 21 a 23 del D.P.C.M. del 28.12.2011 nonché delle indicazioni contenute al punto 2 del Principio Contabile applicato n°4/4, dando evidenza, altresì, degli Enti, Aziende e Società che, a loro volta, sono a capo di un Gruppo di Amministrazioni Pubbliche o di imprese (allegato A);
- il secondo gli Enti, le Aziende e le Società componenti del Gruppo compresi nel Bilancio Consolidato (allegato B1);
- i due elenchi sono oggetto di approvazione ed aggiornamento annuale da parte della Giunta Comunale;

dato atto che il primo elenco - allegato A - è definito tenendo conto che, in base al Principio Contabile n°4/4, al punto 2, il G.A.P. è costituito da:

- gli Organismi strumentali: ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011 per "Organismi strumentali delle Regioni e degli Enti Locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica". Rientrano in tale ambito le Istituzioni di cui all'articolo 114 del Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000 (T.U.EE.LL.);

- gli Enti strumentali: sono “i soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le Aziende Speciali, gli Enti autonomi, i Consorzi, le Fondazioni”. Gli Enti strumentali sono, poi, suddivisi in:
 - *“controllati dall’Amministrazione Pubblica capogruppo”*, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 1, costituiti dagli Enti pubblici e privati e dalle Aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’Ente o nell’Azienda;
 - b) ha il potere assegnato da Legge, Statuto o Convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli Organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un Ente o di un’Azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli Organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’Ente o dell’Azienda;
 - d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla Legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la Legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro contraente (ad esempio l’imposizione della tariffa minima, l’obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l’attività prevalentemente nei confronti dell’Ente controllante. I contratti di Servizio pubblico e di concessione stipulati con Enti o Aziende, che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante. L’attività si definisce prevalente se l’Ente controllato abbia conseguito nell’anno precedente ricavi e proventi riconducibili all’Amministrazione Pubblica capogruppo superiori all’80% dei ricavi complessivi;
 - f) non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli Enti e le Aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli Enti in liquidazione;
 - *“partecipati da un’Amministrazione Pubblica”*, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli Enti pubblici e privati e dalle Aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

le Società intese come Enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice Civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (Società di capitali), o i gruppi di tali Società nelle quali l’Amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di Gruppi di Società che redigono il Bilancio Consolidato, rientranti nell’area di consolidamento dell’Amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il Bilancio Consolidato del Gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le Società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le Società in liquidazione”. Le Società sono quindi distinte in:

“controllate dall’Amministrazione Pubblica capogruppo”, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’Assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’Assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la Legge consente tali contratti o clausole. L’influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell’altro

contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'Ente controllante. I contratti di Servizio pubblico e di concessione stipulati con Società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la Società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'Amministrazione Pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;

- *"le Società partecipate dell'Amministrazione Pubblica capogruppo"*: sono costituite dalle Società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di Servizi pubblici locali della Regione o dell'Ente Locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di Società partecipata è estesa alle Società nelle quali la Regione o l'Ente Locale, direttamente o indirettamente, dispongano di una quota significativa di voti, esercitabili in Assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di Società quotata.

dato atto che "ai fini dell'inclusione nel Gruppo Amministrazione Pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'Ente strumentale o dalla Società";

considerato che sono inseriti nel "G.A.P. Comune di Cagliari":

- il Gruppo CTM costituito da CTM S.p.A. e da Parkar S.r.l. (in luogo delle due Società singolarmente considerate);

- la Fondazione Teatro Lirico (le Fondazioni sono espressamente ricomprese tra gli "Enti Strumentali");

dato atto che se l'Ente partecipato è una Fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'Organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della Fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del Fondo patrimoniale della Fondazione è rappresentata, nel Bilancio Consolidato, come quota di pertinenza di terzi, sia nello Stato Patrimoniale che nel Conto Economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo Statuto della Fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del Patrimonio ad altri soggetti;

dato atto che il secondo elenco (allegato B1) è definito tenendo conto che:

- il Principio Contabile n°4/4, al punto 3, espone che gli Enti e le Società del Gruppo compresi nell'elenco che definisce il "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nell'elenco degli Enti da consolidare per "impossibilità di reperire le informazioni necessarie" (si tratta di casi estremamente limitati) e "irrilevanza" ovvero quando il Bilancio di un componente del Gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del Gruppo. Sono considerati "irrilevanti" i Bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento (in luogo del 10% finora considerato) rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'Attivo
- Patrimonio Netto
- totale dei ricavi caratteristici;

- la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo Ente o Società, sia all'insieme degli Enti e delle Società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rivelarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al Bilancio di Gruppo informazioni di rilievo. Pertanto, ai fini dell'esclusione per

irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei Bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 3 per cento, la capogruppo individua i Bilanci degli Enti singolarmente irrilevanti da inserire nel Bilancio Consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei Bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 3 per cento;

- al fine di garantire la significatività del Bilancio Consolidato gli Enti possono considerare non irrilevanti i Bilanci degli Enti e delle Società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. Sono considerati rilevanti gli Enti e le Società totalmente partecipati dalla capogruppo, le Società in house e gli Enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del Gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1 per cento del Capitale della Società partecipata;

considerato che i parametri sopraindicati desunti dall'ultimo Rendiconto approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n°42 del 07.06.2019, relativo all'esercizio 2018, sono i seguenti:

Esercizio 2018	Importi	3%
Totale dell'attivo	€ 1.819.432.842,74	54.582.985,28
Patrimonio netto	€ 1.294.649.703,80	38.839.491,11
Totale dei ricavi caratteristici	€ 265.222.480,44	7.956.674,41

visto che dal raffronto esposto nell'Allegato B2, emerge che sono rilevanti ai fini del consolidamento, in quanto superano almeno uno dei parametri indicati dal Principio, le seguenti partecipazioni:

- il Gruppo CTM S.p.A. (costituito da CTM S.p.A. e Parkar S.r.l.);
- Abbanoa S.p.A.;
- Tecnocasic S.p.A.;
- Fondazione Teatro Lirico;
- EGAS;
- CACIP;

ritenuto di mantenere l'ampliamento del perimetro di consolidamento definito negli esercizi precedenti, data la rilevanza dell'attività svolta ed al fine di garantire, come previsto dal Principio Contabile n°4/4, al punto 3, una maggiore significatività del Bilancio Consolidato stesso, includendo anche i seguenti Enti risultati "irrilevanti" sia singolarmente che come incidenza della loro sommatoria che è inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo come evidente nell'Allegato B2:

- Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione;
- ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l.;
- Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline.

considerato che pertanto resta escluso dal consolidamento il Consorzio C.RE.A. in quanto irrilevante e poco significativo;

rilevato, inoltre, che il Principio Contabile di riferimento prevede al punto 4.4.:

- il consolidamento integrale degli Enti strumentali controllati e delle Società controllate;
- il consolidamento proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai Bilanci delle Società partecipate e gli Enti strumentali partecipati;

considerato che l'Amministrazione Pubblica capogruppo deve:

- comunicare agli Enti, alle Aziende e alle Società comprese nell'elenco B1 che saranno comprese nel proprio Bilancio Consolidato 2019;
- trasmettere a ciascuno di tali Enti l'elenco degli Organismi compresi nel perimetro di consolidamento al fine di consentire a tutti i componenti del Gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e di predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al Gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del Gruppo);
- impartire le direttive, necessarie per rendere possibile la predisposizione del Bilancio Consolidato, che riguardano:
 - le modalità e i tempi di trasmissione dei Bilanci di esercizio, dei Rendiconti o dei Bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del Consolidato;
 - le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del Gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del Consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n°139 del 18 agosto 2015 i Bilanci degli Enti strumentali e delle Società del Gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli Enti strumentali che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale e alle Società del Gruppo:
 - a) le informazioni necessarie all'elaborazione del Bilancio Consolidato secondo i Principi Contabili e lo schema previsti dal Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011, se non presenti nella Nota Integrativa;
 - b) la riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo lo schema previsto dall'Allegato 11 al Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011;

ritenuto, quindi, di impartire alle Società ed Enti compresi nel perimetro di consolidamento, per l'esercizio 2019, le seguenti direttive alle quali dovranno adeguarsi o, in caso contrario, fornire giustificazione del mancato adeguamento;

- trasmissione al Comune di Cagliari entro 10 giorni dall'approvazione da parte del competente Organo, ed in ogni caso entro il 20 luglio, del Bilancio d'esercizio completo di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa (con i contenuti più sotto indicati), Relazione sul governo societario ex articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo n°175 del 19 agosto 2016 (T.U.S.P.), Verbale dell'Assemblea, Relazione dell'Organo di Revisione e/o del Collegio Sindacale e della documentazione integrativa. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei termini previsti per il controllo e l'approvazione del Bilancio Consolidato. Se, alle scadenze previste, i Bilanci dei componenti del Gruppo non sono ancora stati approvati, deve essere trasmesso il pre-consuntivo o il Bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;
- gli Enti e le Società che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale devono, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n°139 del 18 agosto 2015 che ha reso non più omogenei i rispettivi Bilanci con quelli del Comune capogruppo:

- fornire le informazioni necessarie all'elaborazione del Bilancio Consolidato secondo i Principi Contabili e lo schema previsti dal Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011, se non presenti nella Nota Integrativa;
- provvedere a trasmettere lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riclassificato secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011;
- applicare per i cespiti aziendali le categorie e le aliquote di ammortamento indicate nell'Allegato 4/3 del Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011 al punto 4.18, come da Allegato D, facente parte integrante delle presente deliberazione;
- adottare il criterio del Patrimonio Netto per contabilizzare le partecipazioni al Capitale di componenti del Gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquisita e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo;
- redazione dei Bilanci Consolidati con applicazione del metodo di consolidamento integrale per le partecipazioni di controllo e del metodo proporzionale per quelle non di controllo laddove non sia in contrasto con la disciplina civilistica;

la Nota Integrativa dei rispettivi Bilanci deve, inoltre, contenere i seguenti elementi:

- la "Relazione sul governo societario" prevista dall'articolo 6, comma 2, del T.U.S.P., inerente all'implementazione di "programmi di valutazione del rischio aziendale";
- una sezione dedicata al Bilancio Consolidato che deve includere le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al Gruppo quali crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del Gruppo;
- indicazioni e dati puntuali con particolare riferimento a:
 - situazione creditoria e verifica sussistenza ed esigibilità dei crediti;
 - situazione dell'indebitamento con l'elenco dei mutui/prestiti in essere precisando, distintamente per ogni mutuo l'Ente mutuante, l'importo, l'oggetto, il tipo, la durata, il tasso, l'anno di contrazione, l'anno di inizio dell'ammortamento, l'anno di fine dell'ammortamento, eventuali rinegoziazioni, scadenza ed entità delle rate, eventuali garanzie e costi extra;
 - eventuali operazioni di finanza derivata in essere specificando il tipo (Swap, Options, Futures, Forwards, altro), la controparte, il titolo o bene sottostante, l'importo, l'oggetto, la funzione, la struttura, l'anno di contrazione e la durata;
- personale ed incarichi:
 - richiamo ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati, la data di loro vigenza e la scadenza;
 - consistenza qualitativa e numerica del personale impiegato (dirigenti, quadri, impiegati, operai, altro personale, personale a tempo indeterminato, personale a tempo determinato, lavoro flessibile), età media, dati relativi al turnover (assunzioni, dimissioni, pensionamenti, cessazioni, passaggi di categoria), importo delle retribuzioni medie lorde per categoria;
 - principali elementi (oggetto, costo, periodo di riferimento) delle consulenze attivate nell'anno di riferimento;
 - i costi sostenuti per missioni, trasferte, buono pasto/indennità sostitutiva per la mensa al personale, lavoro straordinario (illustrando le motivazioni in ordine alla sua autorizzazione);
 - relazioni in ordine alle ferie maturate e godute/non godute dal personale;

- se esistenti, l'oggetto ed i costi sostenuti per la sottoscrizione di eventuali polizze assicurative a favore dei propri dipendenti;
- eventuali costi aggiuntivi per benefit di varia natura riconosciuti al personale;
- adeguata rappresentazione contabile delle misure/iniziative che si intendono adottare ai fini del contenimento delle spese di personale e dei risultati conseguiti in termini economico-gestionali;

ritenuto, pertanto, secondo i criteri ed i parametri indicati nel Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011 e nel Principio Contabile n°4/4, di approvare:

- l'“Elenco delle partecipazioni e definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) Comune di Cagliari al 31.12.2019”, Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione dando evidenza degli Enti, Aziende e Società che, a loro volta, sono a capo di un Gruppo di Amministrazione Pubblica o di imprese ed, altresì, delle partecipazioni di secondo livello;

- l'“Elenco degli Enti da consolidare (perimetro di consolidamento)”, Allegato B1, unitamente al “Prospetto dimostrativo dei parametri di rilevanza o irrilevanza al fine dell’inserimento nel perimetro di consolidamento”, Allegato B2, anch’essi facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- le “Linee guida per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2019”, Allegato C, facenti parte integrante e sostanziale della presentata Deliberazione;

- le categorie e le aliquote di ammortamento che devono essere utilizzate dagli Enti partecipati come indicate nel punto 4.18 dell'Allegato 4/3 del Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011 riportato integralmente nell'Allegato D;

visto l'articolo 147-quater, comma 4, del Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000 (T.U.EE.LL.) che prevede che *“I risultati complessivi della gestione dell'Ente Locale e delle Aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante Bilancio Consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011, e successive modificazioni”*;

vista la propria deliberazione n° 42 del 15.03.2019 avente oggetto “Definizione per l'esercizio 2018 del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Cagliari” ed individuazione degli Enti compresi nel “Bilancio Consolidato dell'esercizio 2018 del Comune di Cagliari” - Linee guida per la redazione del Bilancio Consolidato 2018”;

visto il Regolamento comunale dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 30.01.2013;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 49 del T.U.EE.LL. espresso dal Dirigente del Servizio “Controllo Strategico e Controllo di Gestione, Società Partecipate e Controllo Analogo, Politiche Europee”, Dott. Alessandro Cossa;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui all'articolo 49 del T.U.EE.LL. espresso dalla dirigente del Servizio Finanziario, dott.ssa Maria Franca Urru;

con voti unanimi, legalmente espressi;

delibera

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa:

- a) l'“Elenco delle partecipazioni e definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) Comune di Cagliari al 31.12.2019” di cui all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- b) l'“Elenco degli Enti da consolidare (perimetro di consolidamento)”, Allegato B1, unitamente al “Prospetto dimostrativo dei parametri di rilevanza o irrilevanza al fine dell’inserimento nel perimetro di consolidamento”, Allegato B2, anch’essi facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - c) le “Linee guida per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2019 del Gruppo Comune di Cagliari”, Allegato C, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - d) le categorie e le aliquote di ammortamento che devono essere utilizzate dagli Enti partecipati come indicate nel punto 4.18 dell'Allegato 4/3 del Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011 riportato integralmente nell'Allegato D;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nel Bilancio Consolidato del Comune di Cagliari per l'anno 2019, agli Amministratori di tali Enti/Società di nomina comunale, ed al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cagliari;
- 3) di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Giantonio Sau

Il Presidente
Paolo Truzzu

**ALLEGATO A – ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI E DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
(G.A.P.) COMUNE DI CAGLIARI AL 31.12.2019**

Partecipazioni dirette	% di partecipazione del Comune	Partecipazioni indirette	% di partecipazione del Comune	Attività svolta	Inserimento nel G.A.P.
Società Controllate					
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	69,57			Promozione e sviluppo dello sport ippico	Si in quanto società controllata
ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l.	34,01	Partecipata anche indirettamente tramite CTM S.p.A. che ne detiene il 27,29%	18,42	Realizzazione e gestione del sistema di “Sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nell’area vasta di Cagliari”	Si in quanto società controllata
Gruppo CTM S.p.A. costituito da:					Si in quanto gruppo controllato
CTM S.p.A. - Capogruppo	67,50			Trasposto Pubblico Locale T.P.L.	
		Parkar S.r.l. interamente controllata da CTM S.p.A.	67,50	Gestione parcheggi e attività collegate al T.P.L.	
Società Partecipate					
Abbanoa S.p.A.	6,31			Servizio Idrico Integrato	Si in quanto società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizio pubblico locale

**ALLEGATO A – ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI E DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
(G.A.P.) COMUNE DI CAGLIARI AL 31.12.2019**

Partecipazioni dirette	% di partecipazione del Comune	Partecipazioni indirette	% di partecipazione del Comune	Attività svolta	Inserimento nel G.A.P.
		Zona Franca di Cagliari S.C.p.A. tramite il CACIP che detiene il 50,00%	15,00	Gestione ed amministrazione della zona franca di Cagliari - Società inattiva	No in quanto partecipazione inferiore al 20% e non affidataria diretta di servizio pubblico locale
		Feeder and Domestic Service S.r.l. tramite il CACIP che detiene il 24,90%	7,47	Attività portuali	No in quanto partecipazione inferiore al 20% e non affidataria diretta di servizio pubblico locale
		Tecnocasic S.p.A. interamente controllata dal CACIP	30,00	Servizi ambientali	Si in quanto partecipazione superiore al 20% ed affidataria diretta di servizio pubblico locale
Enti strumentali partecipati					
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari	40,00			Diffusione e sviluppo dell'arte musicale; gestione del "Teatro Lirico di Cagliari";	Si in quanto ente strumentale partecipato
Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline	45,00			Gestione ecosistema del Molentargius Saline – L.R. n°5/1999	Si in quanto ente strumentale partecipato
Ente di Governo del'Ambito della Sardegna EGAS	6,58			Funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato – L.R. n°4/2015	Si in quanto ente strumentale partecipato

**ALLEGATO A – ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI E DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
(G.A.P.) COMUNE DI CAGLIARI AL 31.12.2019**

Partecipazioni dirette	% di partecipazione del Comune	Partecipazioni indirette	% di partecipazione del Comune	Attività svolta	Inserimento nel G.A.P.
Consorzio Industriale provinciale di Cagliari CACIP	30,00			Gestione area industriale di Cagliari	Si in quanto ente strumentale partecipato
		Consorzio per la reindustrializzazione dell'area chimica di Assemini Cagliari con denominazione abbreviata C.RE.A. tramite il Cacip che detiene il 7,70%	2,31	Consorzio per la reindustrializzazione e dell'area chimica di Cagliari – Assemini attualmente inattivo	Si in quanto ente strumentale partecipato

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) COMUNE DI CAGLIARI 2019	
Società Controllate	
	Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione
	ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l.
	Gruppo CTM S.p.A. costituito da: CTM S.p.A. e Parkar S.r.l.
Società Partecipate	
	Abbanoa S.p.A.
	Tecnocasic S.p.A.
Enti strumentali partecipati	
	Fondazione Teatro Lirico di Cagliari
	Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline
	Ente di Governo del'Ambito della Sardegna EGAS
	Consorzio Industriale provinciale di Cagliari CACIP
	C.RE.A. Consorzio

ALLEGATO B1 – ELENCO DEGLI ENTI DA CONSOLIDARE (PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO)

Enti da Consolidare	Metodo di consolidamento
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	Integrale
ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l.	Integrale
Gruppo CTM S.p.A.	Integrale
Abbanoa S.p.A.	Proporzionale
Tecnocasic S.p.A.	Proporzionale
Fondazione Teatro Lirico	Proporzionale
Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline	Proporzionale
Ente di Governo del'Ambito della Sardegna (EGAS)	Proporzionale
Consorzio Industriale provinciale di Cagliari CACIP	Proporzionale

ALLEGATO B2 - PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI PARAMETRI DI RILEVANZA O IRRILEVANZA AL FINE DELL'INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

		TOTALE DELL'ATTIVO		PATRIMONIO NETTO		TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	
Rilevanza / Irrilevanza	Denominazione Organismo Partecipato	2018	% rispetto al Comune	2018	% rispetto al Comune	2018	% rispetto al Comune
	Comune di Cagliari	1.819.432.842,74		1.294.649.703,80		265.222.480,44	
	3%	54.582.985,28		38.839.491,11		7.956.674,41	
Irrilevante ma consolidata in quanto significativa	Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	3.900.219,00	0,21	647.591,00	0,05	217.597,00	0,08
Irrilevante ma consolidata in quanto significativa	ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l.	9.058.936,00	0,50	107.991,00	0,01	2.676.773,00	1,01
Rilevante	Gruppo CTM S.p.A.	95.172.236,00	5,23	50.624.528,00	3,91	65.152.078,00	24,57
Rilevante	Abbanoa S.p.A.	1.051.039.976,00	57,77	341.458.222,00	26,37	292.087.625,00	110,13
Rilevante	Tecnocasic S.p.A.	80.684.913,00	4,43	1.133.783,00	0,09	48.737.864,00	18,38
Rilevante	Fondazione Teatro Lirico	26.356.173,00	1,45	14.775.220,00	1,14	24.061.559,00	9,07
Irrilevante ma consolidata in quanto significativa	Ente Parco Molentargius	6.983.966,83	0,38	5.523.528,21	0,43	1.804.839,79	0,68
Rilevante	Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS)	110.851.422,20	6,09	14.372.795,59	1,11	17.652.838,97	6,66
Rilevante	CACIP	348.135.319,00	19,13	51.834.114,00	4,00	20.436.244,00	7,71
Irrilevante - non consolidata	C.RE.A	40.801,00	0,00	40.801,00	0,00	- 313,00	- 0,00
La sommatoria delle percentuali dei Bilanci singolarmente irrilevanti è inferiore al 3%			1,10		0,49		1,77

**ALLEGATO C – LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019
DEL GRUPPO COMUNE DI CAGLIARI**

BILANCIO CONSOLIDATO 2019 DEL “GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CAGLIARI”

LINEE GUIDA

PREMESSA

Il Bilancio Consolidato del Gruppo di un'Amministrazione Pubblica è:

- predisposto in attuazione degli articoli da 11-bis a 11-quinquies del Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011 e di quanto previsto dal Principio Contabile Allegato 4/4;
- composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e dai relativi allegati (Relazione sulla gestione e Nota Integrativa);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'Ente capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Modalità e tempi di trasmissione dei Bilanci di esercizio, dei Rendiconti o dei Bilanci Consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del Consolidato

Nei primi mesi dell'anno 2020, con nota in ordine alla “Predisposizione del rendiconto del Comune di Cagliari 2019 – verifica crediti debiti reciproci al 31.12.2019”, sarà chiesto di fornire la situazione contabile di tutti i rapporti esistenti con il Comune di Cagliari aggiornata alla data del 31.12.2019 al fine della riconciliazione con le scritture comunali. Gli esiti di tale attività devono essere asseverati dai rispettivi Organi di revisione e saranno esposti nello specifico allegato al Rendiconto 2019 del Comune.

Come previsto dal Principio Contabile n°4, devono essere trasmessi al Comune di Cagliari entro 10 giorni dall'approvazione da parte del competente Organo ed in ogni caso entro il 20 luglio il Bilancio d'esercizio comprendente Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa (completa degli elementi sottoindicati), Relazione sul governo societario ex articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo n°175 del 19 agosto 2016 (T.U.S.P.), Verbale dell'Assemblea, Relazione dell'Organo di Revisione e/o del Collegio Sindacale e la documentazione integrativa. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei termini previsti per il controllo e l'approvazione del Bilancio Consolidato. Se alle scadenze previste i Bilanci dei componenti del Gruppo non sono ancora stati approvati, deve essere trasmesso il pre-consuntivo o il Bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del Gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del Consolidato

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n°139 del 18 agosto 2015, i Bilanci degli Enti strumentali e delle Società del Gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario che gli Enti strumentali e le Società che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale forniscano:

- a) le informazioni necessarie all'elaborazione del Bilancio Consolidato secondo i Principi Contabili e lo schema previsti dal Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011, se non presenti nella Nota Integrativa;
- b) la riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo lo schema previsto dall'Allegato 11 al Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011 (che si allega).

ALLEGATO C – LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 DEL GRUPPO COMUNE DI CAGLIARI

L'applicazione del Decreto Legislativo n°139 del 18 agosto 2015 rende i Bilanci degli Enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale e delle Società del Gruppo non omogenei con i Bilanci della capogruppo e degli Enti strumentali in contabilità finanziaria. In particolare:

- nello Stato Patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate in diminuzione del Patrimonio Netto), conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione;
- i Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle Immobilizzazioni;
- sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che, nel Patrimonio Netto, una Riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- nel Conto Economico mancano gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al Bilancio;
- si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del Conto Economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;
- è presente una Riserva di copertura nelle poste del Patrimonio Netto che rappresenta la Riserva da utilizzare per far fronte al rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;
- non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al Bilancio;
- il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica Legge di rivalutazione;
- l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. È concessa una deroga per i saldi del Bilancio 2015. Per il ripristino di valore dell'avviamento viene espressamente precisato il divieto di ricostituzione delle svalutazioni dell'avviamento;
- i costi di sviluppo si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;
- è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali continuamente rinnovate e per le rimanenze.

La Nota Integrativa dei rispettivi Bilanci deve contenere i seguenti elementi:

- o la "Relazione sul governo societario" prevista dall'articolo 6, comma 2, del T.U.S.P., inerente all'implementazione di "programmi di valutazione del rischio aziendale";
- o una sezione dedicata al Bilancio Consolidato che deve contenere le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al Gruppo quali crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del Gruppo;
- o indicazioni e dati puntuali con particolare riferimento a:
 - situazione creditoria e verifica della sussistenza ed esigibilità dei crediti;
 - situazione dell'indebitamento con l'elenco dei mutui/prestiti in essere indicando distintamente per ogni mutuo l'Ente mutuante, l'importo, l'oggetto, il tipo, la durata, il tasso, l'anno di contrazione, l'anno di inizio ammortamento, l'anno di fine ammortamento, eventuali rinegoziazioni, scadenza ed entità delle rate, eventuali garanzie e costi extra;
 - eventuali operazioni di finanza derivata in essere specificando il tipo (Swap, Options, Futures, Forwards, altro), la controparte, il titolo o bene sottostante, l'importo, l'oggetto, la funzione, la struttura, l'anno di contrazione e la durata;
 - personale ed incarichi:
 - richiamo ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati, la data di loro vigenza e la scadenza;

ALLEGATO C – LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 DEL GRUPPO COMUNE DI CAGLIARI

- consistenza qualitativa e numerica del personale impiegato (dirigenti, quadri, impiegati, operai, altro personale, personale a tempo indeterminato, personale a tempo determinato, lavoro flessibile), età media, dati relativi al turnover (assunzioni, dimissioni, pensionamenti, cessazioni, passaggi di categoria), importo delle retribuzioni medie lorde per categoria;
- i principali elementi (oggetto, costo, periodo di riferimento) delle consulenze attivate nell'anno di riferimento;
- i costi sostenuti per missioni e trasferte, buono pasto/indennità sostitutiva per la mensa al personale, lavoro straordinario (illustrando le motivazioni in ordine alla sua autorizzazione);
- relazioni in ordine alle ferie maturate e godute/non godute dal personale;
- se esistenti, l'oggetto ed i costi sostenuti per la sottoscrizione di eventuali polizze assicurative a favore dei propri dipendenti;
- eventuali costi aggiuntivi per benefit di varia natura riconosciuti al personale;
- adeguata rappresentazione contabile delle misure/iniziative che si intendono adottare ai fini del contenimento delle spese di personale e dei risultati conseguiti in termini economico-gestionali;

Con riferimento alla parte contabile si precisa che:

1. Operazioni reciproche e partite in transito

Il Bilancio Consolidato, redatto dalla capogruppo (Comune di Cagliari), deve includere soltanto le operazioni che i componenti inseriti nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al Gruppo.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del Gruppo.

Le operazioni reciproche riguardano la dimensione economica (costi/ricavi), la dimensione patrimoniale (crediti/debiti – utili/partecipazioni) e gli interventi straordinari (acquisto/cessione di partecipazioni di componenti del gruppo, cessione di beni infragruppo).

La corretta procedura di eliminazione di tali poste **presuppone l'equivalenza** delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Particolare attenzione va posta sulle **partite "in transito"** per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una Società da consolidare renda i saldi non omogenei.

Possono verificarsi casi di disallineamento derivanti dalla mancata corrispondenza delle poste reciproche (relativamente, ad esempio, a fatture emesse da un componente del Gruppo ed ancora non contabilizzate dalla controparte appartenente anch'essa al Gruppo, ovvero a pagamenti effettuati ma non ancora ricevuti dalla controparte, ecc.).

Al fine di ridurre tali disallineamenti, è necessario che **tutti i componenti del Gruppo si attivino** nei confronti degli altri componenti **tempestivamente e comunque prima della redazione dei rispettivi progetti di Bilancio** per fornire i necessari dettagli e informazioni circa i saldi derivanti da operazioni reciproche.

Ciò al fine di giungere alla stesura dei rispettivi progetti di Bilancio coerentemente con le scritture contabili effettuate dagli altri componenti del Gruppo.

Come sopra indicato dovrà pertanto pervenire, unitamente al Bilancio di esercizio approvato, la **lista delle operazioni reciproche** tra le componenti del Gruppo medesimo indicante **controparte, causale e importo**.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune delle operazioni reciproche tra Società/Enti e Comune di Cagliari, con l'indicazione delle relative modalità operative:

ALLEGATO C – LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 DEL GRUPPO COMUNE DI CAGLIARI

1.1 Tributi comunali e tariffe per Servizi pubblici: vedasi a tal proposito il paragrafo 12;

1.2 Ratei e risconti: occorre evidenziare con chiarezza gli eventuali ratei e risconti riferiti a contratti di locazione, concessioni in uso o similari, descrivendo dettagliatamente la fattispecie alla quale si riferiscono (contratto di locazione e individuazione dell'immobile) e la rispettiva frazione di anno in base alla quale calcolare il rateo o risconto;

1.3 Indicazione di eventuali lavori effettuati su beni di proprietà comunale a scomputo di canoni: specificare la natura e l'importo dei lavori effettuati con la relativa indicazione degli ammortamenti e del valore residuo.

2. Criteri di valutazione

La redazione del Bilancio Consolidato impone che a operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati Principi Contabili uniformi. Per quanto non specificatamente previsto nell'Allegato 4/4 al Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011 si fa rinvio ai Principi Contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Nei casi in cui i Principi Contabili applicati ai Bilanci del Comune e degli Enti consolidati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, occorre un processo di armonizzazione a livello di Bilanci d'esercizio delle singole componenti del Gruppo Ente Locale e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, apportare le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; in tal caso l'informativa supplementare al Bilancio Consolidato deve evidenziare la difformità dei Principi Contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

La difformità nei Principi Contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

In considerazione di quanto sopra, occorre esplicitare i criteri di valutazione applicati con le relative informazioni di dettaglio, al fine dell'indicazione nella Nota Integrativa al Bilancio Consolidato.

3. Consistenza dell'Attivo e del Passivo

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011, la Nota Integrativa al Bilancio Consolidato indica le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'Attivo e del Passivo rispetto all'esercizio precedente.

Occorre, pertanto, che le Note Integrative dei componenti del Gruppo riportino il dettaglio delle voci di debito/credito dettagliate come sopra indicato.

4. Partecipazioni e Bilanci Consolidati

Per contabilizzare le partecipazioni al Capitale di componenti del Gruppo si deve adottare il criterio del Patrimonio Netto, eccetto quando la partecipazione è acquisita e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo. Nel caso in cui l'Ente ritenga di assumere un diverso criterio è richiesta una specifica motivazione sostenuta dal parere dell'Organo di Revisione e Controllo. Nella redazione dei Bilanci Consolidati si deve avere cura di applicare il metodo di consolidamento integrale per le partecipazioni di controllo ed il metodo proporzionale per quelle non di controllo laddove non sia in contrasto con la disciplina civilistica.

5. Debiti/crediti con durata superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011, la Nota Integrativa al Bilancio Consolidato prevede, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti

ALLEGATO C – LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019 DEL GRUPPO COMUNE DI CAGLIARI

e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Occorre pertanto che le Note Integrative dei componenti del Gruppo riportino il dettaglio delle voci di debito/credito.

6. Ratei, risconti e altri accantonamenti

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011, la Nota Integrativa al Bilancio Consolidato indica la composizione delle voci **"ratei e risconti"** e **"altri accantonamenti"**, quando il loro ammontare è significativo¹.

È necessario pertanto che le Note Integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Cagliari" riportino, in maniera puntuale, la composizione delle suddette voci e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

7. Ammortamenti

Per i cespiti aziendali, le categorie e le aliquote di ammortamento applicate dovranno essere quelle indicate nell'Allegato 4/3 del Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011 al punto 4.18 (che si allega).

8. Interessi ed altri oneri finanziari

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011, la Nota Integrativa al Bilancio Consolidato indica la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento.

È necessario, pertanto, che le Note Integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Cagliari" riportino in maniera analitica, la composizione delle suddette voci in relazione alla tipologia di finanziamento e l'indicazione del loro ammontare nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

9. Proventi e oneri straordinari

In considerazione del fatto che nel Conto Economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali è necessario pertanto che le Note Integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Cagliari" riportino, dettagliatamente, la composizione delle suddette voci e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

10. Strumenti finanziari derivati

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011, la Nota Integrativa al Bilancio Consolidato indica, in maniera particolareggiata e per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.

È necessario pertanto che le Note Integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Cagliari" riportino, approfonditamente, le citate informazioni e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

11. Svalutazione crediti ed accantonamento per rischi

Ciascun componente del Gruppo dovrà indicare in Nota Integrativa la composizione delle voci **"svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide"** e

¹ Si invita, in ogni caso, a specificare i criteri utilizzati per determinarne o meno la significatività.

"accantonamenti per rischi", quando il loro ammontare è significativo², nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

12. Tributi comunali e tariffe per servizi pubblici

In fase di rilevazione delle partite reciproche, occorre prestare particolare attenzione a quanto contabilizzato con riferimento ai tributi comunali (IMU, TASI, TARI, COSAP, ecc.) e, vista anche la presenza della Società Abbanoa S.p.A., alla tariffa del Servizio idrico.

13. Spesa per il personale

È necessario che ciascun componente del Gruppo indichi in Nota Integrativa il numero delle unità di personale in servizio (al 31.12.2019) distinto per inquadramento/livello e la relativa spesa. Per personale si intende quello utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Al fine di addivenire ad un calcolo omogeneo per tutti i componenti del Gruppo, si riportano di seguito le parti da utilizzare nella determinazione della "spesa del personale", sulla base di quelle utilizzate dalla capogruppo (Comune di Cagliari):

Si considerano **"spesa del personale"**:

1. retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
2. spesa per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto, in Strutture, Organismi, Enti variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla Società in oggetto;
si intende anche ad es. personale "distaccato/comandato";
3. spesa per le Collaborazioni Coordinate e Continuative, per contratti di somministrazione e per altre forme di lavoro flessibile (es. voucher);
3. eventuali spese a carico della Società per lavoratori socialmente utili;
4. spesa sostenuta/rimborsata dalla Società per il personale utilizzato di altre Società/Enti, per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;
si intende anche personale utilizzato mediante "rete d'impresa";
6. compensi per incarichi di responsabile di Servizi/Uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione;
6. spesa per il personale con contratti di formazione e lavoro/apprendistato;
7. oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
8. spesa destinata alla previdenza e assistenza;
9. IRAP;
10. oneri per il nucleo familiare, buoni pasto ed equo indennizzo;
11. spese per la formazione e rimborsi per missioni.

Tra le spese sopraindicate si chiede di dare specifica evidenza ai seguenti importi:

1. spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati;
2. eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi;
3. spese per il personale appartenente alle categorie protette;
4. spesa per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto, in Strutture, Organismi, Enti variamente denominati per la quale è previsto il rimborso;
5. eventuali incentivi per la progettazione interna.

² Vedi nota 1

14. Altro

Lo Stato Patrimoniale Consolidato Attivo, alla voce B)-III)-2), prevede la suddivisione tra "Terreni" (2.1) e "Fabbricati"(2.2).

Non tutti i Bilanci dei singoli Enti/Società riportano tale suddivisione, pertanto si chiede di indicarli distintamente in Nota Integrativa.

Infine, nella Nota Integrativa devono essere riportati:

- composizione del Capitale Sociale;
- numero e compenso (lordo) spettante ad Amministratori, Sindaci e Revisore.

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA

- 4.3** Quote di ammortamento dell'esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente. Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi.

Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.

Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all'atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio. Ove si verifichi la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo.

Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni:

Tipologia beni	Coefficiente annuo	Tipologia beni	Coefficiente annuo
<i>Mezzi di trasporto stradali leggeri</i>	20%	<i>Equipaggiamento e vestiario</i>	20%
<i>Mezzi di trasporto stradali pesanti</i>	10%		
<i>Automezzi ad uso specifico</i>	10%	<i>Materiale bibliografico</i>	5%
<i>Mezzi di trasporto aerei</i>	5%	<i>Mobili e arredi per ufficio</i>	10%
<i>Mezzi di trasporto marittimi</i>	5%	<i>Mobili e arredi per alloggi e pertinenze</i>	10%
<i>Macchinari per ufficio</i>	20%	<i>Mobili e arredi per locali ad uso specifico</i>	10%
<i>Impianti e attrezzature</i>	5%	<i>Strumenti musicali</i>	20%
<i>Hardware</i>	25%	<i>Opere dell'ingegno – Software prodotto</i>	20%
<i>Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale</i>	2%		

Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni.

La tabella sopra riportata non prevede i beni demaniali e i beni immateriali.

Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%.

Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso.

Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione.

Oltre ai beni in locazione, sono considerati “beni di cui un ente si avvale”, anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge.

Rimane in capo ai revisori dell’ente, ai quali è richiesta l’espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell’ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo detenuti, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge.

Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di acquisizione dell’immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell’ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

Nel caso in cui l’ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l’operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti.

Non sono soggetti all’ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche.

Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita utile illimitata non devono essere ammortizzati.

Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come “beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, non vengono assoggettati ad ammortamento .

Per l’ammortamento delle immobilizzazioni riguardanti la gestione sanitaria accentrata delle regioni si applicano le disposizioni del titolo secondo del presente decreto.